

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 12/03/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 07 maggio 2018, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***450, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Il ricorrente chiede in particolare la restituzione *pro quota* delle commissioni, per un importo totale di euro 952,80 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la questione è stata già sottoposta all'esame dell'ABF che si è espresso con decisione n. 7991/23, emessa dal Collegio di Bologna. In conclusione, l'intermediario chiede quindi che il Collegio, ravvisando la sostanziale identità dei due ricorsi sotto il profilo della *causa petendi*, in ottemperanza al principio del "ne bis in idem", dichiari l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del contratto di finanziamento n. ***450, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo, rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Preliminarmente, il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso eccepita dall'intermediario per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Dalle verifiche svolte emerge che, effettivamente, il ricorrente, con ricorso n. 365160/23, presentato in data 28 febbraio 2023 tramite un altro rappresentante volontario, aveva già chiesto avanti codesto Arbitro la restituzione di euro 972,04 (euro 241,24 a titolo di rimborso spese di istruttoria oltre ad euro 730,80 a titolo di rimborso delle provvigioni intermediario) in relazione al contratto di finanziamento n. ***450.

Analizzati gli atti, il Collegio ritiene dunque che tra i due ricorsi ci sia identità di parti e sostanziale coincidenza di *petitum* e di *causa petendi*.

Ciò posto, si segnala che i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che il principio del *ne bis in idem* sia senz'altro applicabile anche nel procedimento ABF, nei casi in cui tra i ricorsi presentati dal medesimo ricorrente vi sia una sostanziale identità di *petitum* e *causa petendi*. Al riguardo, si riporta la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, nella quale si legge che "*Per i ricorsi già decisi in sede ABF vale la regola del ne bis in idem, già enunciata con pronuncia n.3962/2012 del Collegio di Coordinamento, che così ha statuito: "l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF. Invero la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata"....ma può essere solo corretta se affetta da errori materiali o di calcolo...."Deve pertanto escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso". La pronuncia ora citata afferma in sostanza il principio, in tutto condivisibile, ma anche scontato, che, se la decisione di un Collegio ABF non può essere modificata, non può per ciò stesso ammettersi la proposizione di un nuovo ricorso che tenda a modificarla*".

Il Collegio, pertanto, richiamando il consolidato orientamento arbitrale (*ex multis*, oltre al Collegio di Coordinamento sopra citato cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1749/2023; Collegio di Bologna decisione n. 3483/2022; Collegio di Roma, decisione n. 22306/2021) secondo cui, in casi del genere, trova applicazione il principio del c.d. *ne bis in idem*, che copre il dedotto e il deducibile, dichiara il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI